

PRESSToday

# Do you want your PRESSToday?

<b>Denaro, Il</b> "Acque e competenze regionali"	Data: <b>01/02/2010</b>
<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Stampa</a>

## Soldi & Imprese



30-01-2010

Europa Informa

## Acque e competenze regionali

*La Corte Costituzionale si esprime sulla durata delle concessioni*

**FRANCESCO SCIAUDONE**

Con sentenza n. 1 del 14 gennaio 2010, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla competenza delle Regioni (nella specie della Regione Campania) riguardo alla definizione della durata delle concessioni di derivazione di acque minerali e termali. L'occasione per tale intervento è stata fornita dal ricorso con cui il Governo ha censurato, tra gli altri, l'art. 44 co. 8 della L.R. Campania n. 8/2008, nella parte in cui prevedeva che le concessioni di derivazione di acque minerali e termali, rilasciate a titolo perpetuo prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1443/1927, dovessero essere rinnovate per cinquant'anni a partire dall'entrata in vigore della citata legge regionale. Il Governo ha impugnato le norme regionali per contrasto con le disposizioni statali che stabiliscono il carattere temporaneo delle concessioni di derivazione le quali, se rilasciate a titolo perpetuo, devono tramutarsi in concessioni trentennali a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006 (v. art. 21 R.D. n. 1775/1933). Accogliendo il ricorso, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 44, co. 8 per contrasto con l'art. 117 comma 2, lettera s) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Infatti, poiché l'acqua appartiene al demanio dello Stato (art. 144. D. lgs. 152/2006), spetta al legislatore statale dettare i principi per la sua tutela come bene ambientale. In questa materia, le Regioni detengono, invece, la competenza residuale a disciplinare l'utilizzazione delle acque minerali e termali, nei limiti dei principi di protezione fissati dalle norme statali (v. anche Corte Cost., Sent. n. 105/2008 e n. 225/2009). Come ulteriore elemento a sostegno del rilievo ambientale della materia controversa, la Consulta ha notato che l'estensione della durata delle concessioni oltre il suddetto limite viola, altresì, la disciplina statale e comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sul punto si era già pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Delena Wells (C-201/02), stabilendo che la Via deve essere sempre operata anche nel caso di rinnovazione di una concessione rilasciata prima del sorgere dell'obbligo di trasposizione della "Direttiva sulla VIA" nella legislazione nazionale (c.d. pipeline projects).

A conferma del rilievo ambientale del regime del rinnovo in parola, peraltro, anche la L.R. n. 8/2008 ha esplicitamente sottoposto le concessioni oggetto di rinnovo alla VIA, alla Valutazione di incidenza (VI) per impatti su zone a protezione speciale e siti di interesse comunitario previste dalla Direttiva 92/43/CE (c.d. Direttiva Habitat, attuata in Italia con D.P.R. n. 357 del 1997) e aree protette regionali (v. art. 33 co. 9, L.R. n. 8/2008).

Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha, dunque, ribadito che le Regioni detengono una competenza residuale in materia di acque minerali e termali, mentre spetta al legislatore statale stabilire, in primo luogo, livelli adeguati minimi di tutela dell'ambiente (anche ai fini della Via), disciplinando, altresì, l'accesso alle risorse idriche, in quanto tale materia incide sull'equilibrio dell'ecosistema inteso come sistema dinamico.

num.